

Comune di Casalino
Provincia di Novara



**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI LAVORI IN ECONOMIA
APPROVATO CON DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 del 31.08.2011**

Fonti normative

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 per la parte tuttora vigente

D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per la parte tuttora vigente

D.Lgs 12.04.2006 n.163 nuovo Codice degli appalti e dei servizi

D.P.R. 05.10.2010 n.207 Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice

Indice

- Articolo 1. Oggetto del regolamento
- Articolo 2. Individuazione dei Lavori in economia
- Articolo 3. Modalità di esecuzione in economia
- Articolo 4. R.U.P. per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta
- Articolo 5. Lavori da realizzare per cottimo fiduciario
- Articolo 6. Autorizzazione della spesa per i lavori in economia
- Articolo 7. Avvio del procedimento per la realizzazione di lavori in economia
- Articolo 8. Progettazione degli interventi
- Articolo 9. Determinazione di avvio della procedura in economia
- Articolo 10. Procedure per l'affidamento dei cottimi fiduciari
- Articolo 11. Sistemi di aggiudicazione
- Articolo 12. Qualificazione delle imprese affidatarie dei cottimi
- Articolo 13. Svolgimento delle gare
- Articolo 14. Affidamenti diretti
- Articolo 15. Lavori di Urgenza
- Articolo 16. Provvedimenti di somma urgenza
- Articolo 17. Contratti di cottimo
- Articolo 18. Consegna dei lavori
- Articolo 19. Perizia suppletiva per maggiori spese
- Articolo 20. Lavori eseguiti in amministrazione diretta
- Articolo 21. Esecuzione del cottimo fiduciario
- Articolo 22. Liquidazione
- Articolo 23. Modalità di gara per l'acquisizione di servizi e forniture
- Articolo 24. Certificazione di regolare esecuzione
- Articolo 25. Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
- Articolo 26. Lavori riguardanti i beni culturali
- Articolo 27. Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto del regolamento

L'esecuzione dei lavori in economia da parte del Comune di Casalino è regolata dalle norme contenute nel presente regolamento in ottemperanza e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 2 Individuazione dei lavori

I lavori in economia di cui al presente regolamento sono quelli disciplinati dal D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/2010, e sono da intendersi come sistema di esecuzione delle opere pubbliche alternativo a quello dell'appalto.

I lavori che si possono eseguire in economia secondo le procedure del presente regolamento, nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 e degli artt. 173 e 177 del D.P.R. 207/2010 sono i seguenti :

- a) manutenzione, riparazione di opere o di impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili ed imprevedibili e, non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge 109/1994 e s.m.i.;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a €. 50.000,00, se eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 125 comma 5 D.Lgs 163/06;
- c) a cottimo fiduciario secondo il disposto dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/06, per un valore compreso tra €. 40.000,00 ed €. 200.000,00;
- d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- e) lavori che non possono essere ulteriormente differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- f) lavori necessari per la redazione dei progetti;
- g) completamento di opere o di impianti, a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia la necessità ed urgenza di ultimare i lavori;

Per interventi non programmabili in materia di sicurezza, si intendono tutti quei lavori non inseriti nel programma delle opere pubbliche e/o nell'elenco delle manutenzioni che si rendano necessari per adempiere agli obblighi di legge, nella misura in cui esista il finanziamento nel rispettivo P.R.O in favore del Servizio Tecnico. Per opere di manutenzione si individuano le seguenti tipologie non esaustive, di lavori:

- a) manutenzioni di edifici comunali, strade e piazze, fognature, cimiteri, acquedotti e fontane, impianti sportivi e tecnologici, rete di illuminazione pubblica, aree verdi e segnaletica stradale;

- b) sgombero neve e provvedimenti antigelo, riparazioni urgenti a seguito di frane, cedimenti stradali, corrosione o rovina di manufatti, inondazioni ed allagamenti, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito e per evitare maggiori danni;
- c) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, ai regolamenti e alle relative ordinanze;
- d) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di immobili comunali adibiti o non al pubblico servizio e dei relativi impianti, infissi e manufatti;
- e) noleggio di macchine, a caldo o a freddo, per l'esecuzione di lavori pubblici.

I lavori in economia di cui al presente regolamento, devono riguardare esclusivamente strutture, infrastrutture, immobili e impianti esistenti bisognosi di interventi manutentivi o di migliorie per il loro mantenimento e, non opere di nuova realizzazione per i quali si applicano le altre disposizioni del Codice degli Appalti.

Art. 3 Modalità di Esecuzione dei Lavori

L'esecuzione dei lavori in economia, ai sensi del capo III artt. 177 e 179, D.P.R. 207/10 e comma 1 art. 125 del D.Lgs 163/06, viene svolta:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimi;

Quando si procede in amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti senza l'intervento di un imprenditore che, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si assuma, in qualità di appaltatore, l'organizzazione dei mezzi necessari e il rischio della gestione delle opere da realizzare.

La gestione delle opere e l'organizzazione dei mezzi per realizzare i lavori è assunta ai sensi del comma 3 dell'art.125 del D.Lgs 163/06 e commi 1 e 2 dell'art. 143 del D.P.R. 554/99. Ai fini del precedente comma il Responsabile del Servizio acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 4 Responsabile nella procedura di realizzazione dei lavori in amministrazione diretta

Il Responsabile del Servizio Tecnico, nel rispetto dell'art. 5 della L. 241/90 e comma 2 art. 125 D.Lgs 163/06, assegna a se o altro dipendente della struttura, all'uopo idoneo, l'incarico di Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori in economia diretta, nel rispetto delle disposizioni normative, ivi comprese quelle del presente regolamento.

Il Responsabile del Procedimento, ove nominato, risponde direttamente all'Ente della corretta organizzazione e gestione del lavoro nonché, della corretta esecuzione dei lavori dal punto di vista tecnico organizzativo.

Il Responsabile del Procedimento dei lavori in economia, ove è nominato, partecipa alle modalità di incentivazione previste dall'art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs 163/06 e regolamento locale di ripartizione approvato con D.G.C. 44/2010.

Art. 5 Lavori da realizzare per cottimo fiduciario

Qualora l'Ente non disponga dell'adeguata organizzazione, per la realizzazione in amministrazione diretta dei lavori in economia, per carenza di attrezzature o di personale qualificato, potrà procedere mediante cottimo fiduciario.

Il cottimo fiduciario consiste in una procedura negoziata, corrispondente alla trattativa privata, preceduta da un'indagine di mercato tra almeno 5 imprese, ai sensi del comma 8 dell'articolo 125 del D.Lgs 163/06. In ogni caso, il cottimo fiduciario è il mezzo con il quale il Responsabile del Servizio o del Procedimento si procurano l'organizzazione necessaria alla realizzazione dei lavori, restando comunque in capo agli stessi la responsabilità della corretta esecuzione degli stessi nei confronti dell'Ente. L'Impresa affidataria del cottimo, a sua volta, risponderà direttamente al Responsabile del Servizio.

A seguito dell'affidamento del cottimo fiduciario, deve essere stipulato un contratto tra Responsabile del Servizio e l'impresa cottimista come previsto all'art. 17 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 163/06 gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione, all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, del nominativo del soggetto affidatario.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 125 del D.Lgs 163/06, i lavori individuati dalla stazione appaltante e affidabili per cottimo fiduciario rientrano nelle seguenti categorie generali:

- a) impianti idrico-sanitari, cucine, fino ad €.60.000,00;
- b) finiture generali anche in materiali lignei e metallici, fino ad €. 150.000,00;
- c) finiture di opere generali in materia edile, fino ad €. 200.000,00;
- d) impianti di segnaletica luminosa e di sicurezza del traffico, fino ad €. 50.000,00;
- e) segnaletica stradale non luminosa, fino ad €. 50.000,00;
- f) barriere di protezioni stradali, fino a €. 50.000,00;
- g) verde e arredo urbano, fino ad €. 150.000,00;
- h) impianti termici e di condizionamento, fino ad €. 50.000;
- i) impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi televisivi, fino ad €. 50.000;

- j) strutture in legno, fino ad €. 100.000;
- k) manutenzione di opere o di impianti, fino ad €. 50.000;
- l) manutenzione di opere da restauratore, fino ad €. 100.000;
- m) manutenzioni strade e canali di proprietà comunale, fino a €. 200.000,00;

Nella scelta delle imprese con cui negoziare il cottimo, si dovrà rispettare il principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, secondo le modalità previste nella formazione degli elenchi ditte allegato al presente regolamento.

L'affidatario del cottimo dovrà possedere i requisiti di idoneità morale previsti all'art. 38 del D.Lgs 163/06 nonché, quelli di capacità tecnica ed economica finanziaria, previsti dalla vigente legislazione. Detti requisiti dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e/o di offerta con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del codice degli appalti.

Art. 6 Autorizzazione della spesa per lavori in economia

Il presente articolo disciplina le modalità di assunzione della spesa per l'esecuzione dei lavori in economia, quale sistema di esecuzione dei lavori pubblici, alternativo al sistema di appalto.

Ai sensi dell'art. 128 comma 6 del D.Lgs 163/06, i lavori di manutenzione prevedibili inferiori ad €. 100.000,00 saranno inseriti, con breve relazione tecnico economica, nel programma annuale delle OO.PP.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.Lgs 163/06, nel programma annuale dei lavori i fondi necessari possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

Art. 7 Avvio del procedimento per realizzazione di lavori in economia

Il procedimento per la realizzazione dei lavori in economia viene avviato dal Responsabile del Servizio o dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Servizio o del Procedimento, dà corso ai lavori in economia nel rispetto della programmazione allegata al programma delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 128 comma 6, D.Lgs 163/06, seguendo l'ordine di priorità ivi indicato, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione.

Art. 8 Progettazione degli interventi

I lavori eseguibili in economia sono inseriti nel programma delle opere pubbliche sulla base di un preventivo sommario dei costi.

A seguito dell'avvio della procedura, occorre effettuare una progettazione dell'intervento tale da poter eseguire il lavoro secondo le corrette regole tecniche. Il livello progettuale necessario deve essere almeno simile a quello esecutivo e può essere redatto all'interno dell'Ente.

Trattandosi di lavori di manutenzione, la documentazione necessaria per l'approvazione del progetto non deve necessariamente coincidere con quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 163/06.

Gli elaborati tecnici progettuali sono approvati con determinazione ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 163/06 dal Responsabile del Servizio tenendo conto delle previsioni dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000.

Art. 9 Determinazione di avvio della procedura in economia

Il Responsabile del Servizio o del Procedimento, all'uopo individuato e nominato, in base alla progettazione, adotta la determinazione che avvia il procedimento di esecuzione delle opere in economia.

Con la determinazione di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio e/o del procedimento attesta che le opere da realizzare rientrano tra quelle previste dal presente regolamento e nel contempo stabilisce se si debba procedere in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario.

In caso di amministrazione diretta impegna la spesa, mentre in caso di cottimo fiduciario prenota la spesa necessaria, approvando gli schemi degli atti necessari ad effettuare la gara informale per l'individuazione del cottimista.

Art. 10 Procedure per l'affidamento dei cottimi fiduciari

L'indagine di mercato mediante la quale individuare il cottimista, prevista dall'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06, avverrà mediante gara ufficiosa tra almeno 5 ditte per i lavori di importo compreso tra €. 40.000,00 ed €. 200.000,00. Per i lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 si potrà procedere con affidamento diretto adeguatamente motivato così come previsto all'art. 125 del D.Lgs 163/06. Le gare informali vengono pubblicizzate mediante affissione della determinazione a contrarre con allegato schema di lettera di invito all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Per dare maggiore divulgazione e pubblicità possibile alle gare informali, il Responsabile del Servizio e/o del procedimento potrà eventualmente disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito internet comunale e/o su un quotidiano locale.

Al fine del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 227 del D.Lgs 163/06. Scaduti i termini di pubblicazione, il Responsabile del Servizio e/o del procedimento provvedono ad inviare la lettera di invito alle ditte selezionate.

L'invito, che conterrà la documentazione necessaria per formulare correttamente e regolarmente l'offerta, dovrà essere recapitato a mezzo raccomandata A.R. e, qualora ritenuto opportuno, potrà essere anticipato via fax o e-mail.

Ai sensi della vigente e richiamata legislazione, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione dell'invito a formulare l'offerta; quando l'urgenza renda impossibile osservare i succitati termini, gli stessi saranno ridotti a 5 giorni.

Art. 11 Sistemi di aggiudicazione

Le gare informali vengono aggiudicate col sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o mediante unico ribasso sull'elenco dei prezzi unitari, per le lavorazioni quantificate a misura e, mediante il ribasso sul costo delle opere per le lavorazioni a corpo.

L'apertura dei plichi recanti le offerte e le consequenziali procedure di aggiudicazione, dovranno essere effettuati in seduta pubblica con opportuna preinformazione dello svolgimento della stessa alle ditte invitate.

Art. 12 Qualificazione delle imprese affidatarie dei cottimi

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 34/2000 e dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ricorso al sistema del cottimo fiduciario per importi dei lavori pari o superiori a €. 150.000,00, esso deve essere obbligatoriamente rivolto a soggetti in possesso dei requisiti di legge (D.P.R. 34/2000).

Ai fini della dimostrazione della qualificazione, è sufficiente l'attestazione di qualificazione rilasciata dalle competenti e autorizzate Società Organismi di Attestazione (S.O.A.). Per i lavori di importo inferiore a €. 150.000, l'affidamento può essere subordinato alla verifica che il cottimista possieda i requisiti previsti dall'articolo 28 del D.P.R. 34/2000 o in alternativa da altri requisiti espressamente ritenuti sufficienti dal Responsabile del Servizio e/o del procedimento; lo stesso vale per gli affidamenti diretti di cui al successivo art. 14.

Art. 13 Svolgimento delle gare

Di ogni procedimento di gara, alla presenza di due testimoni, viene steso il relativo verbale a cura del Responsabile del Servizio o del procedimento. Il suddetto verbale, con individuazione del contraente, deve essere approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico. Il Responsabile del Servizio Tecnico, qualora lo ritenga opportuno, può nominare apposita commissione composta dal responsabile del procedimento, dal responsabile di segreteria e qualora si trattasse di opere particolari o speciali da un esperto, per coadiuvarlo nello svolgimento della gara. Il verbale non tiene luogo di contratto.

L'instaurazione del rapporto tra Responsabile del Servizio ed il cottimista, avviene solo a seguito della stipulazione del contratto di cottimo.

Art. 14 Affidamenti diretti

Per i lavori di importo non superiore a €. 40.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/06, si può motivatamente procedere all'affidamento diretto ad una ditta individuata dal Responsabile del Servizio, che ne attesta la specifica capacità tecnica.

Art. 15 Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con estrema urgenza, si applicano le disposizioni dettate all'art. 175 del D.P.R. 207/10. Le motivazioni dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, sono riportati da apposito verbale compilato dal Responsabile del Servizio e/o del procedimento. Il succitato verbale è trasmesso, con allegata perizia estimativa dei lavori da eseguire, alla stazione appaltante per la necessaria copertura della spesa e per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Compiuti gli adempimenti riportati nei precedenti commi del presente articolo, si segue la procedura di cui al precedente art. 10 del presente regolamento.

Art. 16 Provvedimenti di somma urgenza

Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €. 200.000,00 o comunque per l'importo indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento.

Il costo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5 del D.P.R. 554/99. Il responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e, la trasmette unitamente al verbale di somma urgenza alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 17 Contratti di cottimo

Oltre agli elementi essenziali contenuti all'art. 173 comma 3 del D.P.R. 207/10, l'atto di cottimo deve perfezionarsi rispettando le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni da eseguire;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/06, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

Art. 18 Consegna dei lavori

Il Responsabile del Servizio e/o del procedimento non può ordinare l'inizio dei lavori se prima non sia stato stipulato il contratto in forma scritta.

Il Responsabile del Servizio e/o del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi solo dopo che il contratto è divenuto efficace. 11

Il Responsabile del Servizio e/o del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice degli appalti, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Sono qui richiamate tutte le disposizioni dettate all'art. 153 del D.P.R. 207/10 attinenti la consegna dei lavori.

Art. 19 Perizia suppletiva per maggiori spese

Per gli effetti dell'art. 145 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 132 D.Lgs 163/06 durante l'esecuzione dei lavori in economia, qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Servizio propone una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. L'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale. Qualora risulti la necessità di eseguire lavori o acquisire forniture non previste nel computo estimativo, il Responsabile del Servizio procede ad aggiornare l'elenco dei lavori e delle forniture determinandone i nuovi prezzi mediante una nuova analisi dei medesimi. In nessun caso, comunque, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'art. 125 comma 5 del D.Lgs 163/06, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata e massima di €. 200.000,00.

Art. 20 Lavori eseguiti in Amministrazione diretta

Quando i lavori sono acquisiti in amministrazione diretta, il Responsabile del Servizio e/o del procedimento provvede:

- a) a disporre gli ordini di servizio al personale messo a disposizione, per dirigerne e coordinarne le attività;
- b) ad acquisire i materiali, gli attrezzi, i noleggi necessari all'esecuzione dei lavori mediante proprie determinazioni.

Tutte le acquisizioni, debbono essere regolate da contratto, secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.

La stipula del contratto può essere effettuata anche mediante corrispondenza commerciale o sottoscrizione della determina di affidamento dell'incarico.

Art. 21 Esecuzione del Cottimo Fiduciario

L'esecuzione del contratto di cottimo viene effettuata con lettera del Responsabile del Servizio e/o del procedimento e deve fare riferimento alla determina che affida i lavori, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 191 del D.Lgs 267/00 nonché, a seguito dell'espletamento delle procedure previste negli articoli precedenti e quando sussistano le condizioni a seguito della stipulazione del contratto d'appalto secondo modalità e prescrizioni previste al titolo IV del D.P.R.207/10 e del regolamento locale dei contratti approvato con D.C.C. n. 67 del 30.11.1999.

Le modalità di redazione della contabilità dei lavori sono quelle prescritte dal nuovo regolamento dei lavori e servizi di cui al D.P.R. 207/10 - Titolo IX, che qui è inteso richiamato e trascritto.

Art. 22 Liquidazione

Le fatture e le note di spesa relative a lavori in economia debbono essere vistate dal Responsabile del Servizio e/o del procedimento, che ne controlla sotto la propria personale responsabilità la regolarità in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti o risultanti dai contratti, nonché in funzione alla corretta esecuzione dei lavori e delle prestazioni.

Le citate fatture e note di spesa sono anche controllate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

In base alle verifiche di cui sopra, i certificati di pagamento in acconto e a saldo, sono approvati con determina del Responsabile del Servizio Tecnico.

I relativi pagamenti sono effettuati a mezzo mandati di pagamento a carico del tesoriere comunale. Sono comunque richiamate tutte le condizioni esecutive prescritte su ogni singolo capitolato speciale elaborato in funzione della tipologia dei lavori da eseguire.

Art. 23 Modalità di gara per l'acquisizione di servizi e forniture

La gara ufficiosa per l'acquisizione dei servizi e delle forniture, avviene con le modalità stabilite nel Regolamento dei beni e dei servizi.

Art. 24 Certificazione di Regolare Esecuzione

Per i lavori di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, in ottemperanza e per gli effetti dell'art. 237 del D.P.R 207/10 e nei limiti dettati all'art. 141 comma 3 del codice degli appalti, qualora la stazione appaltante non ritenga di conferire l'incarico di collaudo si darà luogo all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La predisposizione della contabilità finale e l'emissione del certificato di regolare esecuzione sono redatti a cura del Responsabile del procedimento e/o di tecnico all'uopo incaricato.

Art. 25 Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva e sicurezza

Ai fini della sicurezza dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni di cui al presente regolamento e in caso di modesta entità delle stesse, sono richiamate e trascritte le disposizioni dettate all'art. 26 del D.L. 81/08 con l'acquisizione del D.U.V.R.I (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) anche sulla base delle dichiarazioni esplicitate sulle domande pervenute di cui al precedente art. 5.

Per quanto concerne la regolarità contributiva si dovrà acquisire il D.U.R.C. documento unico di regolarità contributiva per quanto prescritto alle disposizioni dettate agli art. 4-5-6 del D.P.R. 207/10.

Art. 26 Lavori riguardanti i beni culturali

Le lavorazioni eseguite in economia relativamente ai beni assoggettati del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e 198 del Codice D.lgs 163/06 sono disciplinate dagli artt. 239 al 259 del titolo XI del D.P.R. 207/10.

Art. 27 Disposizioni Finali

Per quanto attiene il presente regolamento e per le parti attinenti non contemplate sono qui richiamate tutte le disposizioni e norme dettate dal nuovo codice di cui D.Lgs 163/06 e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/10.

ALLEGATO A

MODALITA' E GESTIONE DEGLI ELENCHI DELLE DITTE

In applicazione dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/06 e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, al fine di realizzare regolarmente il cottimo fiduciario di cui all'art. 5 del presente regolamento, è necessario espletare idonea procedura al fine di istituire correttamente gli elenchi delle ditte di fiducia.

In specie l'istituzione dei predetti elenchi in funzione della situazione di mercato nonché delle necessità del servizio determinate all'uopo dal responsabile in carica potrà avere la seguente rilevanza:

- ANNUALE
- BIENNALE
- TRIENNALE
- QUINQUENNALE

Il responsabile del servizio secondo le linee guida stabilite dall'Amministrazione Comunale in carica e deliberate su apposito atto di indirizzo, prevede nell'ambito della gestione del servizio l'avvio del procedimento per l'istituzione degli elenchi delle ditte fiduciarie secondo quanto previsto dal codice degli appalti.

A seconda degli indirizzi stabiliti dalla pubblica amministrazione sulla redazione e/o aggiornamento dei pubblici elenchi delle ditte di fiducia di cui in premessa procederà alla periodica ricognizione nei periodi prescelti.

La istituzione dell'elenco avverrà in una prima fase con un pubblico avviso sul profilo dell'Ente e Albo pretorio comunale nel quale il responsabile del servizio o del procedimento individuerà le categorie di lavori richiesti per l'anno e per gli anni previsti di concerto con l'A.C.

L'avviso pubblico sarà perfezionato con apposita determinazione nonché da apposito modulo domanda con il quale le ditte interessate effettueranno dichiarazione sul possesso dei requisiti richiamati all'art. 6 commi 7, 8 e 9 del presente regolamento.

E' facoltà del Responsabile del Servizio e/o del procedimento riconoscere comunque a ditte fiduciarie che hanno comunque dimostrato l'idoneità tecnica economica e morale conseguentemente a gare d'appalto perfezionate con lavori realizzate per il Comune e conclusi favorevolmente attraverso il certificato di regolare esecuzione.

A seguito dell'acquisizione delle domande queste saranno catalogate in apposito elenco in ordine numerico nel quale saranno suddivise numericamente tenendo conto:

- dell'ordine di arrivo
- della categoria di lavorazione appartenenza
- delle lavorazioni eseguite eventualmente
- delle caratteristiche salienti e/o curricula aggiuntivi esplicitati sulla domanda.

La scelta della ditta per una procedura fiduciaria ai sensi del presente potrà avvenire:

a) ad estrazione numerica secondo la sorte.

Con questo sistema viene pubblicato su internet il giorno e l'ora dell'estrazione. Le imprese aventi requisito per il lavoro richiesto sono desunte in ordine numerico dall'apposito elenco e identificate con palline numerate che inserite in un sacchetto non trasparente saranno estratte a sorte per il numero minimo richiesto.

b) a rotazione.

Sulla base delle verifiche effettuate dalle richieste.

E' fatto salvo l'affidamento diretto secondo i limiti e le disposizioni dettati all'art. 125, comma 9 del D.Lgs. 163/06 e art 15 del presente regolamento da parte del Responsabile del Servizio secondo le valutazioni ed precise esigenze tecniche della manutenzione da eseguire.

Qualora una ditta esplicitasse richiesta fuori dal periodo di istituzione degli elenchi quest'ultima dovrà essere effettuata sulla base della modulistica appositamente approvata per gli accertamenti e verifiche di idoneità di cui art. 5 del presente regolamento.

La domanda sarà registrata in apposito elenco e riconsiderata nei periodi di ricognizione degli elenchi. Nel caso di affidamento diretto si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Nei casi in cui la scelta delle ditte da invitare sia da compiere con il sistema della rotazione, la ditta uscente dal precedente cottimo, qualora avesse ottenuto risultati soddisfacenti nell'esecuzione del contratto in termini di economicità, qualità e tempistiche degli interventi richiesti, sarà nuovamente invitata insieme alle altre ditte individuate.

Si procederà alla cancellazione automatica delle ditte dagli elenchi qualora:

- le ditte iscritte non dovessero rispettare le dichiarazioni e le prescrizioni previste nella domanda di iscrizione agli elenchi approvata con opportuna determinazione;
- le ditte invitate non dovessero partecipare per 3 volte consecutive;
- nei precedenti lavori siano state riscontrate irregolarità previste dal codice e dal regolamento.